

ACTA APOSTOLICAE SEDIS

SUPPLEMENTO PER LE LEGGI E DISPOSIZIONI DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Pontificato di S. S. Giovanni Paolo II - Anno XXIII

N. CCCLVII — Legge monetaria con la quale lo Stato della Città del Vaticano adotta l'Euro come moneta ufficiale.

26 luglio 2001

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Vista la legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2000;

Vista la vigente Convenzione monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede e la Repubblica Italiana per conto della Comunità Europea, fatta a Roma il 29 dicembre 2000;

Ha ordinato ed ordina quanto appresso da osservarsi come legge dello Stato:

Art. 1. — In conformità a quanto stabilito nella Convenzione monetaria citata in premessa, lo Stato della Città del Vaticano adotta l'Euro come propria moneta ufficiale, conferendo, a decorrere dal 1° gennaio 2002, corso legale e potere liberatorio alle banconote e monete espresse in Euro.

Art. 2. — Le caratteristiche tecnico-artistiche delle banconote e monete metalliche in Euro aventi corso legale e potere liberatorio nel territorio dello Stato della Città del Vaticano sono quelle stabilite dal Consiglio dell'Unione Europea.

Art. 3. — Le modalità della fabbricazione, emissione e circolazione delle monete metalliche in Euro dello Stato della Città del Vaticano, come pure le caratteristiche artistiche della faccia nazionale vaticana delle medesime, saranno determinate con successiva ordinanza del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

Art. 4. — La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

77 testo della presente legge è stato approvato dal Sommo Pontefice il 2 luglio 2001.

L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Città del Vaticano, ventisei luglio duemilauno.

EDMUND Card. SZOKA, *Presidente*

ANGELO Card. SODANO

ANDRZEJ MARIA Card. DESKUR

GIOVANNI BATTISTA Card. RE

CARLO Card. FURNO

LORENZO Card. ANTONETTI

AGOSTINO Card. CACCIAVILLAN

Visto

Il Segretario Generale del Governatorato

+ Gianni Danzi

Art. 2. — Le caratteristiche tecnico-artistiche delle banconote e monete metalliche in Euro aventi corso legale e potere liberatorio nel territorio dello Stato della Città del Vaticano sono quelle stabilite dal Consiglio dell'Unione Europea.

Art. 3. — Le modalità della fabbricazione, emissione e circolazione delle monete metalliche in Euro dello Stato della Città del Vaticano, come pure le caratteristiche artistiche della faccia nazionale vaticana delle medesime, saranno determinate con successiva ordinanza del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

Art. 4. — La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

77 testo della presente legge è stato approvato dal Sommo Pontefice il 2 luglio 2001.

L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Città del Vaticano, ventisei luglio duemilauno.

EDMUND Card. SZOKA, *Presidente*

ANGELO Card. SODANO

ANDRZEJ MARIA Card. DESKUR

GIOVANNI BATTISTA Card. RE

CARLO Card. FURNO

LORENZO Card. ANTONETTI

AGOSTINO Card. CACCIAVILLAN

Visto

Il Segretario Generale del Governatorato

+ Gianni Danzi